



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CONTRATTO DI SVILUPPO FILIERA AUTOMOTIVE

DM 9 dicembre 2014 e s.m.i - Decreto del 13 gennaio 2022 -DD del 10 ottobre 2022

Finalità

Sostenere gli investimenti produttivi e di tutela ambientale legati allo sviluppo e riconversione della filiera automotive.

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 323,6 milioni di euro.

Beneficiari

I soggetti che possono presentare una proposta progettuale nell'ambito del Contratto di Sviluppo sono i seguenti:


Area territoriale	Beneficiari	Investimento ammesso
Aree Carta degli aiuti Art 107.3.a) (Mezzogiorno)	PMI ¹ e GI ²	 a. realizzazione di nuove unità produttive; b. ampliamento di unità produttive esistenti; c. diversificazione della produzione; d. cambiamento fondamentale del processo di produzione; e. acquisizione di un'unità produttiva esistente, ubicata in un'area di crisi.
Zone C non predefinite Carta degli aiuti Art 107.3.c)	GI ³	 a. realizzazione di nuove unità produttive; c. diversificazione della produzione; e. acquisizione di un'unità produttiva esistente, ubicata in un'area di crisi.
	PMI	 a. realizzazione di nuove unità produttive; b. ampliamento di unità produttive esistenti; c. diversificazione della produzione; d. cambiamento fondamentale del processo di produzione; e. acquisizione di un'unità produttiva esistente, ubicata in un'area di crisi.

¹ PMI: Piccole e Medie Imprese

² GI: Grandi Imprese

³ Le imprese di grandi dimensioni possono realizzare i progetti di investimento di cui alle lettere b) e d), solo previa notifica dell'aiuto ad hoc, sulla base delle disposizioni previste dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01), e successiva approvazione da parte della Commissione europea. INIZIATIVA





Piano di interventi ammissibili

I Contratti di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un **programma di sviluppo industriale o per la tutela ambientale**, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, ed eventualmente, **progetti di ricerca**, **sviluppo e innovazione**, strettamente connessi e funzionali tra di loro.

I programmi di sviluppo industriale devono riguardare la produzione di:

- a) nuovi veicoli nonché sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l'efficienza del veicolo minimizzando le emissioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera m), del regolamento (UE) 2019/631;
- b) tecnologie, materiali, architetture e componenti strutturali funzionali all'alleggerimento dei veicoli nonché dei sistemi di trasporto per la mobilità urbana;
- c) nuovi sistemi, componenti meccanici, elettrici, elettronici e software per la gestione delle funzioni principali del veicolo, propulsione, lighting, dinamica laterale e longitudinale, abitacolo;
- d) nuovi sistemi, componenti meccanici elettrici, elettronici e software per sistemi avanzati per l'assistenza alla guida (ADAS Advanced Driver Assistance Systems), la connettività del veicolo (V2V vehicle-to-vehicle e V2I vehicle-to-infrastructure), la gestione di dati, l'interazione uomo veicolo (HMI human-machine interface) e l'infotainment;
- e) sistemi infrastrutturali per il rifornimento e la **ricarica dei veicoli**.

La normativa attualmente in vigore (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i.), prevede la finanziabilità di:

 programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;



.3



programmi di sviluppo per la tutela ambientale.

Nell'ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione.

L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo **non deve essere inferiore a 20 milioni di euro.**

Spese ammissibili

Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

- a. suolo aziendale e sue sistemazioni ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
- b. opere murarie e assimilate⁴;
- c. infrastrutture specifiche aziendali;
- d. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, in tale categoria rientrano anche i beni necessari all'attività amministrativa dell'impresa nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
- e. programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.
- f. spese per consulenze, per le sole PMI, ammissibili nella misura massima del 4% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo⁵.

⁴ Per i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 40% o dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. Per i programmi di sviluppo di attività turistiche le opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 70% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. Ai fini dell'ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.

⁵ Le spese per consulenze connesse al progetto d'investimento includono: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione





Agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro, nei limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER:

- finanziamento agevolato;
- contributo in conto interessi;
- contributo in conto impianti;
- contributo diretto alla spesa.

L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.

L'eventuale finanziamento agevolato è concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 75% e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni.

Su richiesta dell'impresa e in relazione ai singoli progetti costituenti i programmi di sviluppo, le agevolazioni possono essere riconosciute, con riferimento ai soli programmi di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle designate come "zone a" dalla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla **sezione 3.13 del Quadro temporaneo**. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le domande di agevolazione devono essere presentate entro e non oltre il 31 luglio 2023⁶.

di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.

⁶ La concessione delle agevolazioni ai sensi della sezione 3.13 del Quadro temporaneo è subordinata all'approvazione, da parte della Commissione europea, della proroga al 31 dicembre 2023 del termine di validità del regime di aiuti "Investimenti in favore di una ripresa sostenibile" (SA.102702 (2022/N)).





Presentazione delle domande

Le domande di agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12.00 del giorno 29 novembre 2022, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità ed i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell'Agenzia medesima (www.invitalia.it).

Le attività di verifica saranno avviate nel rispetto dell'**ordine cronologico di presentazione** delle domande e delle istanze.





ALLEGATO I

Requisiti minimi di partecipazione

I soggetti beneficiari devono possedere i segueti requisiti:

- a. essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese, per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. 9 dicembre 2014, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
- b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- c. trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- d. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e. qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
- f. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
- g. esclusivamente per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al Titolo II, nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata.





ALLEGATO II

Attività economiche non ammissibili

Non sono ammissibili i progetti d'investimento riguardanti le seguenti attività economiche:

- a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attività di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- estrazione di minerali da cave e miniere: limitatamente alle attività di cui alla divisione 05, «estrazione di carbone (esclusa torba)», della sezione B della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- c) fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attività di cui alla sezione E della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al D.M. 9 dicembre 2014;
- d) costruzioni: tutte le attività di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- e) commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli: limitatamente alle attività di cui ai gruppi 47.8 «commercio al dettaglio ambulante» e 47.9 «commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati», della sezione G della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- f) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: limitatamente alle attività di cui alla categoria 56.10.4 «ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti», della sezione I della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attività di cui alla divisione 60 «attività di programmazione e trasmissione», della sezione J della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- h) attività finanziarie e assicurative: tutte le attività di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- i) attività immobiliari: tutte le attività di cui alla sezione L della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- j) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attività di cui alla sezione N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al D.M. 9 dicembre 2014;
- k) istruzione: tutte le attività di cui alla sezione P della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento: limitatamente alle attività di cui alla divisione 92 «attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco», della sezione R della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;



8



m) altre attività di servizi: tutte le attività di cui alla sezione S della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al D.M. 9 dicembre 2014.